

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: CARDINALI)

Roma, 10 gennaio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (Atto del Governo n. 362).

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- è adottato in attuazione dell'articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), che conferisce una delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea;

- introduce modifiche e integrazioni sia al decreto legislativo n. 194 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, sia alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995. È altresì introdotta una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, con l'istituzione di un apposito elenco nazionale;

valutato che:

- è in corso la procedura d'infrazione n. 2013/2022, con cui la Commissione europea rileva alcune inadempienze della legislazione italiana in materia di inquinamento acustico relativamente: alla mancata adozione di mappe acustiche strategiche; alla mancata predisposizione di piani di gestione del rumore; alla mancata elaborazione di piani di azione recanti misure di intervento sulle aree caratterizzate da uno sfioramento dei valori limite; all'assenza di indicazioni in merito alle zone silenziose;

- l'atto in titolo mira a disciplinare tempi e responsabilità delle azioni da compiere in adempimento della direttiva 2002/49/CE proprio allo scopo di dirimere il contenzioso comunitario a carico dell'Italia in materia di rumore;

- l'articolo 7 dello schema provvede al recepimento della direttiva (UE) 2015/996, che ha modificato l'Allegato II della direttiva 2002/49/CE, introducendo metodi di calcolo comuni per la predisposizione delle mappature acustiche;

- recenti studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno accresciuto la consapevolezza sui danni suscettibili di essere causati dall'inquinamento acustico;

valutato altresì che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E